

IL CONTENUTO DEL LIBRO DELLA REVISIONE

I. Scopo del presente documento

Scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di compilazione del libro della revisione richiesto dall'art. 155, 3° comma del D. Lgs. 58/1998¹ (Testo Unico degli intermediari finanziari, di seguito: T.U.), dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (nel seguito il "RE") e dall'art. 2409-ter, terzo comma, del Codice Civile.

Il presente documento illustra gli aspetti applicativi anche con riferimento agli incarichi ex art. 2409-ter del Codice Civile utilizzando, per analogia e con gli opportuni adattamenti, la normativa secondaria emanata dalla Consob. Ciò in quanto la suddetta normativa rappresenta, allo stato attuale, il riferimento più aggiornato in tema di contenuto del libro della revisione.

II. Norme di riferimento

L'art. 155 T.U., 3° comma, recita: "La società di revisione riporta, in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico, le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento. Si applica l'articolo 2421, 3° comma, del Codice Civile".

L'art. 145 del RE individua il novero di informazioni che devono essere riportate nel predetto libro. In particolare, il citato articolo prescrive che la società di revisione incaricata deve riportare nel libro, per ciascun esercizio:

- a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'art. 155, 1° comma del Testo Unico. Il risultato delle attività indicate nella lett. a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;
- b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;
- c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con il collegio sindacale;
- d) i fatti censurabili non appena riscontrati;
- e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;
- f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

L'art. 2409-ter 3° comma del Codice Civile; recita: "Il revisore o la società incaricata del controllo contabile omissis...; documenta l'attività svolta in un apposito libro,

¹ Aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 262 del 28.12.2005

tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.”

Infine, la Consob, con propria comunicazione n. 99088450 dell'1/12/1999 ha previsto che: “in conformità a quanto previsto dall'art. 51, paragrafo 1. lett. b), della direttiva 78/660/CEE il revisore verifica la concordanza della relazione degli amministratori sulla gestione con il bilancio. Le verifiche svolte a tal fine sono riportate nel libro della revisione contabile”.

III. Campo di applicazione

Il libro della revisione contabile deve essere tenuto per tutti gli incarichi di revisione contabile svolti ai sensi dell'art. 155 del T.U.. Per effetto del raccordo previsto dall'art. 214 T.U., 4° comma tra la precedente disciplina del D.P.R. 136/1975 e l'art. 155 del T.U., l'obbligo di tenuta del libro della revisione vige nei confronti degli incarichi di revisione contabile conferiti dai soggetti che di seguito si elencano:

- Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (art. 119 T.U.);
- Società italiane controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea (art. 165 T.U.) le quali non si avvalgono dei criteri di esenzione previsti dall'art.151 del RE;
- Società italiane che controllano società con azioni quotate e società sottoposte con quest'ultime a comune controllo (art. 165-bis T.U.)²;
- SIM, SGR e SICAV (art. 9 T.U., 1° comma), nonché le società appartenenti a gruppi facenti capo ai soggetti indicati nel caso in cui la Banca d'Italia ne disponga la revisione (art. 12 T.U., 4° comma)³;
- Società di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (art. 61 T.U., 9° comma);
- alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica (art. 102 D.Lgs. n. 209/2005); alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione (art. 88 D.Lgs. n. 209/2005);
- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 80 T.U., 10° comma);
- gli agenti di cambio (art. 201 T.U., 8° comma⁴).

Il libro della revisione contabile deve essere tenuto per tutti gli incarichi di revisione contabile svolti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

IV. Modalità di tenuta del libro

² A partire dal momento in cui, in seguito all'emanazione di apposito regolamento Consob, tali società saranno assoggettate alla revisione legale di conti ai sensi del D.Lgs. 58/98.

³ L'art. 9 T.U., 2° comma, richiama solo l'art. 156 T.U. ai fini dell'espressione del giudizio; l'incarico di revisione contabile dei rendiconti dei fondi comuni mobiliari è conferito dalla SGR che ha istituito il fondo.

⁴ Vedi regolamento Consob n. 11522 dell'1.7.1998 e successive modifiche.

L'art. 155 del T.U. e l'articolo 2409-ter, terzo comma, del Codice Civile richiamano l'art. 2421, terzo comma, del Codice Civile, relativo agli obblighi di tenuta formale dei libri sociali obbligatori.

Il libro della revisione contabile deve essere tenuto a cura della società di revisione e conservato nella sede della società revisionata.

Il libro, anche a "fogli mobili", prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio; tali formalità devono essere eseguite dalla società revisionata.

La compilazione del libro è a cura della società di revisione, le informazioni saranno esposte secondo un ordine cronologico e seguendo lo schema previsto per il contenuto del libro di cui qui appresso.

Il libro sarà compilato entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di emissione della relazione di revisione e dal completamento degli altri incarichi disposti da norme di legge o regolamentari e firmato dal socio responsabile delle attività di revisione oggetto di verbalizzazione⁵.

Pur non essendo previsto per legge un termine perentorio, si raccomanda la trascrizione dei verbali sul libro della revisione entro un termine massimo di 60 giorni dall'evento che viene verbalizzato. Non appena trascritto, il verbale dovrà essere firmato dal socio responsabile del lavoro. Si ricorda che, il termine dei 60 giorni è relativo all'attività di trascrizione sul libro, in quanto la data del verbale dovrà, comunque, essere la più prossima all'evento che viene verbalizzato.

Una tempestività maggiore potrà apparire necessaria per riportare particolari informazioni o situazioni riscontrate. In tali circostanze, sarà opportuno trascrivere i fatti non appena riscontrati (fatti censurabili, informazioni rese alla Consob ed altre Autorità di Controllo su fatti di particolare gravità, informazioni acquisite dagli organi sociali).

Con riferimento ai verbali relativi alle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità, il regolamento Consob prevede all'art'145, comma 1, lettera a), che vengano trascritti non appena eseguite le verifiche. L'indicazione di trascrivere i verbali relativi alle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sul libro della revisione non appena eseguite le verifiche deve essere considerata anche nel caso di revisioni condotte ai sensi dell'art. 2409-bis e successivi del Codice Civile.

V. Contenuto del libro ex-art. 155, 3° comma del T.U.

V.a. Conferimento dell'incarico

In questa parte sarà fornita indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico e della data di conferimento.

⁵ Socio o amministratore della società di revisione iscritto nel registro dei revisori contabili.

V.b. Attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

Le informazioni da riportare nel libro della revisione a fronte del lavoro svolto sui bilanci d'esercizio e consolidato, sono di seguito illustrate.

1. Procedure di revisione svolte, tenuto conto del sistema di controllo interno

Come previsto dall'art. 145, lett. b) del RE, nella presente sezione sarà fornita una descrizione della natura e dell'estensione delle principali procedure di revisione pianificate, tenuto conto dello studio svolto sull'affidabilità del sistema contabile-amministrativo, del connesso sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria. Poiché la natura e l'estensione delle procedure di revisione sono determinate tenendo conto della significatività dei conti di bilancio, della valutazione del sistema di controllo interno e della valutazione del rischio di revisione, la descrizione delle principali procedure di revisione pianificate riguarderà gli aspetti che la società di revisione riterrà più rilevanti in funzione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio. La sezione potrà contenere in forma sintetica anche l'espressione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio.

Più in generale, le informazioni sul grado di rischio di controllo e di revisione sono formulate in analogia con quanto richiesto dalla comunicazione Consob n. 6037577 del 28 aprile 2006 ai fini della compilazione dei riquadri II.1 e III della scheda di controllo, ovvero in forma equivalente, nel caso in cui quest'ultima non sia richiesta.

Inoltre, in questa stessa sezione, saranno fornite le seguenti specifiche informazioni, **se applicabili**:

- a) una descrizione delle principali procedure di revisione svolte ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato;
- b) una descrizione delle procedure di revisione aggiuntive effettuate sulle società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti, come da comunicazione Consob n. 93002423 del 31/3/93;
- c) una descrizione delle procedure aggiuntive svolte in presenza di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, effettuate dalla società revisionata con parti correlate (ai sensi della comunicazione Consob n. 93002422 del 31/3/1993);
- d) una descrizione delle attività aggiuntive svolte in relazione a cambiamenti strutturali che sono oggetto di integrazione della originaria proposta;
- e) una indicazione dell'utilizzo del lavoro di altri revisori indipendenti (revisori secondari, nel caso di incarico di revisione del bilancio consolidato), ferme restando le disposizioni della Legge n. 262/2005 sulla responsabilità del revisore;
- f) una indicazione dell'utilizzo del lavoro di specialisti esterni alla società di revisione (ad es.: attuari);
- g) una indicazione dell'eventuale utilizzo del lavoro di revisori interni della società revisionata, in particolar modo quando esso è previsto nella proposta d'incarico.

2. Significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali

In conformità a quanto previsto dall'art. 145, lett. c) del RE, questa sezione deve fornire una sintesi delle informazioni più significative acquisite formalmente per iscritto dagli organi sociali, nonché di quelle scambiate con il Collegio Sindacale, ad esclusione di quanto già trascritto con riferimento all'attività periodica svolta ai sensi dell'art. 155, 1° comma, lettera a) del T.U. Quanto agli organi sociali, sarà normalmente il Consiglio di Amministrazione a trasmettere "documenti e notizie utili" (art. 155 T.U., 2° comma) alla società di revisione, tra le quali quelle significative saranno oggetto di trascrizione nel libro della revisione (per es. informazioni relative a complesse operazioni straordinarie, a operazioni con parti correlate, a accordi con finanziatori in relazioni a situazioni di incertezza sulla continuità aziendale). Quanto al Collegio Sindacale, le informazioni scambiate saranno quelle "rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti" (art. 150 T.U., 2° comma).

In conformità a quanto previsto dall'art. 145, lett. d) del RE, saranno descritti in questa sede gli eventuali fatti censurabili (secondo la nozione di fatti censurabili fornita dalla Consob nella comunicazione n. 93002422 del 31/3/93) che abbiano richiesto la segnalazione al Collegio Sindacale della società (e della capogruppo, se esistente), all'organo di controllo⁶, al revisore della capogruppo (se esistente) e alla Consob (o altra Autorità di controllo) per le opportune azioni di competenza.

3. Personale assegnato all'incarico

L'indicazione dei nominativi e della qualifica delle persone che hanno partecipato all'incarico di revisione non è richiesta dall'art. 145 del RE; tuttavia, essa è richiesta dalla Comunicazione Consob n. 99023932 del 29 marzo 1999 ai fini della compilazione del libro della revisione. Si ritiene opportuno fornire i nominativi anche nell'ipotesi di revisione del bilancio (distintamente per l'incarico sul bilancio d'esercizio e consolidato, se redatto).

4. Conclusioni

Secondo quanto previsto dall'art. 145, lett. a) del RE, in questa sezione deve essere trascritto "il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'art. 155, 1° comma del Testo Unico". Il "risultato" dovrebbe intendersi come risultato finale e complessivo dell'attività di verifica come evidenziato nella relazione di revisione. In questa sezione sarà menzionato che il giudizio sul bilancio d'esercizio (consolidato) contenuto nella relazione di revisione emessa è espresso "considerati i risultati degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli eseguiti" (si veda esempio di verbale

⁶ Nel sistema monistico e dualistico, per effetto del richiamo dell'art. 2409-septies effettuato rispettivamente dagli articoli 2409-noviesdecies e 2409-quaterdecies, le comunicazioni sopraindicate, anche per quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, devono essere effettuate al comitato per il controllo della gestione ed al consiglio di sorveglianza.

allegato A). Infatti, l'attività di revisione, avendo ad oggetto l'espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso, non può che avere quale "risultato" che l'espressione del giudizio sul bilancio stesso, piuttosto che l'indicazione di conclusioni su singoli saldi o aree di bilancio.

Con riferimento alle "considerazioni effettuate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci", in questa sezione devono essere riportate le informazioni relative ai casi per cui la società di revisione abbia dovuto valutare la necessità o meno di menzionarle nella relazione di revisione (distintamente per il bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato). Si riprenderanno in proposito, eventualmente in maggior sintesi, le considerazioni da riportare nei riquadri IV, V e VI della citata scheda di controllo (se applicabile). Pertanto nel caso in cui la relazione di revisione esprima un giudizio con rilievi, un giudizio avverso o una negazione del giudizio, si formuleranno le motivazioni che hanno condotto alla formulazione del giudizio ai sensi dell'art. 156 T.U., 3° comma. Con riguardo alle incertezze, si dovranno comunque fornire indicazioni circa quelle situazioni (sia relative al bilancio d'esercizio che a quello consolidato) che sono state oggetto di un richiamo di informativa. In particolare, allorché siano state attivate le specifiche procedure di revisione previste per la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, le istruzioni alla scheda di controllo Consob così si esprimono: "dovranno essere espressamente richiamati tutti gli elementi e gli indicatori che hanno concorso a far sorgere il dubbio sulla correttezza dell'ipotesi della continuità aziendale e dovrà essere fornita una breve descrizione delle motivazioni delle conclusioni raggiunte dal revisore".

In presenza di irregolarità o fatti censurabili riscontrati nel corso dell'esercizio, il revisore dovrà riportare le proprie considerazioni riguardo all'influenza da essi determinata ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci.

5. Informazioni rese e documentazione trasmessa alle Autorità di controllo (se applicabile)

In ossequio con quanto previsto dall'art. 145, lett. e) del RE, tra i casi per i quali si riporterà nel libro della revisione la corrispondenza intercorsa con la Consob vi sono la segnalazione di fatti censurabili (art. 155, 2° comma, del T.U.) e i casi di giudizio negativo ovvero di impossibilità ad esprimere un giudizio (art. 156, 4° comma, del T.U.). Inoltre, si riporterà la corrispondenza intercorsa con la Consob e la Banca d'Italia, nelle fattispecie di cui all'art. 8, 4° comma, del T.U., e con ISVAP, nei casi previsti dalla circolare 394D del 18/1/2000, attuativa del D.Lgs. 343 del 4/8/1999.

V.c. Attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico (se applicabile)

Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 comma 1-ter, del T.U., in merito ai servizi aggiuntivi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 145, lett. f) del RE, in appositi verbali, saranno menzionate le altre attività svolte nei confronti della società conferente, non rientranti nell'incarico di revisione contabile del bilancio suddivise in:

- attività disposte da norme di legge o regolamentari (in particolare i regolamenti Consob) quali, a titolo indicativo:
 - a) le attività di cui all'art. 158 del T.U. per le quali sono emesse specifiche relazioni che saranno quindi oggetto di trascrizione nel libro della revisione (pareri di congruità in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, relazione sulla congruità del rapporto di cambio in caso di fusione o scissione, parere in caso di distribuzione di acconti sui dividendi);
 - b) le attività di revisione contabile limitata svolta sulla relazione semestrale secondo le modalità previste dalla delibera Consob n. 108677 del 31/7/1997;
 - c) le relazioni sui bilanci pro-forma richiesti in caso di operazioni di fusione/scissione e di acquisizione/cessione e sui dati previsionali (ove presentati), ai sensi degli artt. 70 e 71 del RE, e ogni altra attività commissionata dall'organo amministrativo in ottemperanza a norme specifiche di settore (ad es.: le attestazioni sulla contribuzione al Fondo di Garanzia degli intermediari finanziari, le attestazioni sui rendiconti delle gestioni separate delle compagnie di assicurazione);
 - d) l'attività di revisione contabile dei rendiconti dei fondi comuni di investimento mobiliare;
- attività richieste dalla società conferente su base volontaria.

Per entrambe le fattispecie sarà opportuno riportare una sintetica descrizione dell'attività svolta, l'eventuale riferimento normativo e la data delle relazioni emesse. Non appare necessario indicare le persone che hanno svolto il lavoro, i compensi percepiti, né riportare il testo integrale delle relazioni/pareri emessi, in quanto non espressamente richiesti dalla norma di legge o regolamentare.

VI. Contenuto del libro ex-art. 2409-ter, 3° comma, del Codice Civile

VI.a. Conferimento dell'incarico

In questa parte sarà fornita indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico e della data di conferimento.

VI.b. Attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

Le informazioni da riportare nel libro della revisione a fronte del lavoro svolto sui bilanci d'esercizio e consolidato, sono di seguito illustrate.

1. Procedure di revisione svolte, tenuto conto del sistema di controllo interno

Come previsto dall'art. 2409 ter, 3° comma, del Codice Civile, nella presente sezione sarà fornita una descrizione della natura e dell'estensione delle principali procedure di revisione pianificate, tenuto conto dello studio svolto sull'affidabilità del sistema contabile-amministrativo, del connesso sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria. Poiché la natura e l'estensione delle procedure di revisione sono determinate tenendo conto della significatività dei conti di bilancio, della valutazione del sistema di controllo interno e della valutazione del rischio di revisione, la descrizione delle principali procedure di revisione pianificate riguarderà gli aspetti che la società di revisione riterrà più rilevanti in funzione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio. La sezione potrà contenere in forma sintetica anche l'espressione del grado di rischio di revisione determinato rispetto ai conti significativi di bilancio.

Inoltre, in questa stessa sezione, saranno fornite le seguenti specifiche informazioni, **se applicabili**:

- a) una descrizione delle principali procedure di revisione svolte ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato;
- b) una descrizione delle procedure aggiuntive svolte in presenza di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, effettuate dalla società revisionata con parti correlate (come previsto dal Principio di Revisione n. 550);
- c) una descrizione delle attività aggiuntive svolte in relazione a cambiamenti strutturali che sono oggetto di integrazione della originaria proposta;
- d) una descrizione delle procedure aggiuntive eseguite per rivestire lo status di revisore principale (come previsto dal Principio di Revisione n. 600);
- e) una indicazione dell'utilizzo del lavoro di altri revisori indipendenti (revisori secondari, nel caso di incarico di revisione del bilancio consolidato - vedi il Principio di Revisione n. 600).
- f) una indicazione dell'utilizzo del lavoro di specialisti esterni alla società di revisione (ad es.: attuari) (vedi il Principio di Revisione n. 620);
- g) una indicazione dell'eventuale utilizzo del lavoro di revisori interni della società revisionata, in particolar modo quando esso è previsto nella proposta d'incarico (vedi il Principio di Revisione n. 610).

2. Significative informazioni acquisite o scambiate con gli organi sociali

In conformità a quanto previsto dall'art. 2409 ter, 3° comma, del Codice Civile, dall'art. 2409 septies e dal Principio di Revisione n. 260, questa sezione deve fornire una sintesi delle informazioni più significative acquisite formalmente per iscritto dagli organi sociali, nonché di quelle scambiate con il Collegio Sindacale (ovvero con gli altri organi di controllo), ad esclusione di quanto già trascritto con riferimento all'attività periodica svolta ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile. Quanto agli organi sociali, sarà normalmente l'organo amministrativo a trasmettere "documenti e notizie utili" (art. 2409 ter, 3° comma, del Codice Civile) alla società di revisione, tra le quali quelle significative saranno oggetto di trascrizione nel libro della revisione (per es.

informazioni relative a complesse operazioni straordinarie, a operazioni con parti correlate, a accordi con finanziatori in relazioni a situazioni di incertezza sulla continuità aziendale). Quanto al Collegio Sindacale (ovvero altri organi di controllo), le informazioni scambiate saranno quelle “rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti” (art. 2409 septies del Codice Civile).

3. Personale assegnato all’incarico

L’indicazione dei nominativi e della qualifica delle persone che hanno partecipato all’incarico di revisione non è richiesta dal Codice Civile; tuttavia, essa è richiesta dalla Comunicazione Consob n. 99023932 del 29 marzo 1999 ai fini della compilazione del libro della revisione. Si ritiene opportuno fornire i nominativi anche nell’ipotesi di controllo contabile ai sensi del art. 2409 ter del Codice Civile (distintamente per l’incarico sul bilancio d’esercizio e consolidato, se redatto).

4. Conclusioni

Secondo quanto previsto dall’art. 2409 ter, 3° comma, del Codice Civile in questa sezione deve essere documentata l’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo contabile. Il “risultato” dovrebbe intendersi come risultato finale e complessivo dell’attività di verifica come evidenziato nella relazione di revisione. In questa sezione sarà menzionato che il giudizio sul bilancio d’esercizio (consolidato) contenuto nella relazione di revisione emessa è espresso “considerati i risultati degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli eseguiti” (si veda esempio di verbale allegato A). Infatti, l’attività di revisione, avendo ad oggetto l’espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso, non può che avere quale “risultato” che l’espressione del giudizio sul bilancio stesso, piuttosto che l’indicazione di conclusioni su singoli saldi o aree di bilancio.

Con riferimento alle “considerazioni effettuate ai fini dell’espressione del giudizio sui bilanci”, in questa sezione devono essere riportate le informazioni relative ai casi per cui la società di revisione abbia dovuto valutare la necessità o meno di menzionarle nella relazione di revisione (distintamente per il bilancio d’esercizio e per il bilancio consolidato). Pertanto nel caso in cui la relazione di revisione esprima un giudizio con rilievi, un giudizio avverso o una negazione del giudizio, si formuleranno le motivazioni che hanno condotto alla formulazione di tale giudizio. Con riguardo alle incertezze, si dovranno comunque fornire indicazioni circa quelle situazioni (sia relative al bilancio d’esercizio che a quello consolidato) che sono state oggetto di un richiamo di informativa. In particolare, allorché siano state attivate le specifiche procedure di revisione previste per la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, dovranno essere espressamente richiamati tutti gli elementi e gli indicatori che hanno concorso a far sorgere il dubbio sulla correttezza dell’ipotesi della continuità aziendale e dovrà essere fornita una breve descrizione delle motivazioni delle conclusioni raggiunte dal revisore.

In presenza di irregolarità o fatti censurabili riscontrati nel corso dell'esercizio, il revisore dovrà riportare le proprie considerazioni riguardo all'influenza da essi determinata ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci.

VI.c. Attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico (se applicabile)

In appositi verbali, saranno menzionate le altre attività svolte nei confronti della società conferente, non rientranti nell'incarico di revisione del bilancio suddivise in:

- attività disposte da norme di legge o regolamentari:
 - a) le attività di cui all'art. 2437-ter, comma 2 del c.c.;
 - b)
- attività richieste dalla società conferente su base volontaria.

Per entrambe le fattispecie sarà opportuno riportare una sintetica descrizione dell'attività svolta, l'eventuale riferimento normativo e la data delle relazioni emesse. Non appare necessario indicare le persone che hanno svolto il lavoro, i compensi percepiti, né riportare il testo integrale delle relazioni/pareri emessi, in quanto non espressamente richiesti dalla norma di legge o regolamentare.

VII. Contenuto del libro in relazione alle verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità

Con riferimento all'attività svolta ai sensi dell'art. 155, primo comma, lettera a) del T.U., la comunicazione Consob n. 99023932 del 29 marzo 1999 ha individuato le informazioni che devono essere riportate nel libro della revisione per ciascuna verifica periodica:

- a) il periodo in cui la verifica è stata effettuata;
- b) la descrizione sintetica di tutti gli accertamenti svolti;
- c) le eventuali procedure particolari di verifica che siano state ritenute necessarie e le motivazioni della loro applicazione;
- d) i fatti emersi che rivestono una significativa rilevanza, fornendo appropriati commenti;
- e) i problemi emersi dalla verifica e le relative comunicazioni indirizzate dalla società di revisione al Collegio Sindacale, al Consiglio d'Amministrazione e alla Direzione della società;
- f) per le società controllate da società con azioni quotate, le problematiche di maggior rilevanza emerse dalle verifiche svolte comunicate anche alla società di revisione della capogruppo;
- g) i nominativi e la qualifica delle persone che hanno partecipato alle verifiche.

Per analogia e con gli opportuni adattamenti, si ritiene che il libro delle revisione debba riportare le informazioni richieste dalla comunicazione Consob sopra richiamata anche con riferimento all'attività svolta ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma lettera a), del Codice Civile (si veda esempio di verbale allegato B).

VII. a. Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La verbalizzazione delle verifiche svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali può avvenire nel verbale relativo al periodo in cui le verifiche sono state svolte (in genere il terzo trimestre). In alternativa la verbalizzazione può essere formalizzata con un verbale separato (si veda esempio di verbale allegato C).

VII. b. Aspetti particolari

1. L'oggetto delle verifiche periodiche

Come previsto dalla citata comunicazione Consob le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sono normalmente eseguite trimestralmente.

Le principali verifiche richieste al revisore sono rappresentate da:

- a) analisi comparativa, calcolo di indici, discussioni con la Direzione, sondaggi di conformità;
- b) verifiche degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Quanto alle procedure sub a), poiché esse devono essere svolte partendo da situazioni contabili periodiche, il revisore, pur nel rispetto della periodicità (almeno) trimestrale, dovrà riferire il proprio lavoro all'ultima situazione contabile disponibile, menzionandola nel libro della revisione.

Per quanto attiene, invece, alle verifiche degli adempimenti esse saranno svolte con riferimento alla data più prossima a quella di svolgimento delle verifiche.

Le verifiche dovranno essere riferite all'esercizio sociale e, pertanto, l'ultima verifica dovrà riguardare le scritture contabili fino alla data di chiusura di tale esercizio⁷.

2. La cessazione dell'incarico di revisione

Nel caso di cessazione dell'incarico di revisione, il programma di lavoro richiederà i necessari adattamenti. Ciò in quanto alcune delle verifiche previste dalla citata Comunicazione Consob, in considerazione rispettivamente:

- (i) del periodo in cui viene svolta la verifica;
- (ii) della data di cessazione dell'incarico (che coincide con la data di conferimento dell'incarico al revisore entrante);
- (iii) dell'eventuale indisponibilità di certi documenti (ad es.: situazioni contabili periodiche);

non sono eseguibili oppure sono eseguibili con una portata inferiore.

Tali aspetti, nei casi applicabili, dovranno essere adeguatamente illustrati nel libro della revisione al fine di permettere al revisore entrante di avviare le proprie verifiche in continuità con quelle svolte dal revisore uscente⁸.

⁷ Data che corrisponderà ad una data ragionevolmente prossima a quella in cui si completano le procedure di revisione

⁸ La comunicazione Consob n. 23932 del 29 marzo 1999 prevede che “nel caso in cui l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio in corso sia affidato ad altra società di revisione, la società

3. *L'assunzione dell'incarico in corso d'anno*

Il conferimento dell'incarico di revisione in corso d'anno determina l'applicazione dell'art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (***da adattare: dell'art. 2409-ter, primo comma lettera a)***) a decorrere da tale data. Il revisore dovrà menzionare nel libro della revisione che "l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X-200(X+N) è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del _____ ; le verifiche periodiche di cui all'art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (***da adattare: di cui all'art. 2409-ter, primo comma lettera a)***) sono state svolte a partire da tale data".

VIII. La revisione limitata della relazione semestrale

L'allegato D riporta un esempio di verbale applicabile nel caso di revisione limitata della relazione semestrale, svolta secondo le modalità previste dalla delibera Consob n. 108677 del 31/7/1997.

Febbraio 2007

di revisione uscente dovrà svolgere, oltre alla revisione contabile del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, anche le verifiche contabili relative al primo trimestre dell'esercizio in corso. Ciò in quanto la società di revisione uscente continua ad esercitare l'attività di revisione contabile fino al conferimento del nuovo incarico alla società di revisione entrante".

ALLEGATO A – Revisione contabile del bilancio d'esercizio (e consolidato)

Esempio di verbale

L'esempio di verbale è riferibile ad un incarico svolto ai sensi dell'art. 155, comma 1 del T.U., nel caso di incarico ex art. 2409-quater del Codice Civile i riferimenti normativi sono conseguentemente da modificare.

L'esempio di seguito riportato è riferibile ad una generica impresa; le indicazioni fornite dovranno essere opportunamente adeguate tenendo conto delle norme di riferimento dello specifico incarico e delle caratteristiche del settore in cui opera la società revisionata.

Le parti indicate in grassetto e corsivo costituiscono delle considerazioni utili all'estensore del verbale in oggetto, e pertanto devono essere adattate alle specifiche circostanze dell'incarico.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ABC del _____ ha conferito alla Società di Revisione XYZ l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X - 200(X+N) ai sensi dell'art. 155, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 (*adattare in base alle norme di legge alle quali si riferisce lo specifico incarico*).

Luogo __, Data __
Firma

REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 200X

I. OGGETTO DELL'INCARICO

Con riferimento all'incarico conferitoci, ai sensi dell'art. 155, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 (*adattare in base alle norme di legge alle quali si riferisce lo specifico incarico*), dall'Assemblea degli Azionisti della ABC S.p.A. in data __, per i servizi di revisione contabile per il periodo 200X - 200(X+N), abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della ABC S.p.A. chiusi al 31 dicembre 200X al fine di esprimere il giudizio sui bilanci secondo le modalità previste dall'art. 156 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998. Secondo quanto richiesto dalla Comunicazione Consob n. 88450 del 1.12.1999, diamo atto inoltre di aver verificato la concordanza della relazione degli amministratori sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato, avendo riguardo alla rilevanza delle informazioni ivi riportate.

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato rappresentati dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea. *(adattare in base alle norme di legge e/o di settore alle quali si deve conformare il bilancio).*

II. PROCEDURE DI REVISIONE SVOLTE

La natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte sono state determinate sulla base del rischio di revisione, tenuto conto della valutazione del sistema di controllo interno, della significatività dei conti di bilancio e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria.

Le considerazioni svolte per la valutazione del rischio di revisione, rispetto ai conti significativi di bilancio, si inseriscono in un processo di revisione avente l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso e, pertanto, esse non costituiscono l'espressione di un giudizio autonomo su singoli saldi o aree di bilancio.

Pertanto, con tale finalità e secondo il giudizio professionale, i controlli interni sono stati oggetto di studio e di una verifica di affidabilità. Le nostre conclusioni non possono quindi rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno nella sua globalità né nelle sue componenti. Inoltre, qualunque sistema di controllo interno presenta dei limiti intrinseci a causa dei quali errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possono non essere rilevati.

* * * * *

Le procedure di revisione svolte, i cui dettagli sono riportati nelle relative carte di lavoro, sono le seguenti:

(Descrivere la natura e l'estensione delle procedure di revisione nelle aree significative del bilancio d'esercizio e le altre procedure svolte con riferimento al bilancio consolidato, ove redatto)

Indicare inoltre in relazione alla specifica fattispecie:

a) l'utilizzo del lavoro di specialisti (attuari, legali, periti)

b) l'utilizzo del lavoro di revisori interni

c) l'utilizzo del lavoro di altri revisori indipendenti (revisori secondari)

d) procedure di revisione aggiuntive effettuate sulle società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti, come da comunicazione Consob n. 93002423 del 31.3.1993

e) procedure aggiuntive svolte in presenza di operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, effettuate con parti correlate (ai sensi della Com. Consob n. 98015375 del 27.2.1998);

f) procedure aggiuntive svolte in relazione a cambiamenti strutturali che sono oggetto di integrazione, della originaria proposta;

g) la predisposizione della lettera di suggerimenti alla Direzione e la sua trasmissione al Collegio Sindacale ai sensi della comunicazione Consob n. 94011069 del 1.12.1994)

III. SIGNIFICATIVE INFORMAZIONI ACQUISITE O SCAMBIATE CON GLI ORGANI SOCIALI

Tra le informazioni acquisite dagli organi sociali si segnalano di seguito quelle maggiormente significative: *(dettagliare)*

Dai colloqui con il Collegio Sindacale, per reciproco scambio di informazioni, sono emerse le seguenti informazioni rilevanti: *(dettagliare)*

IV. PERSONALE ASSEGNATO ALL'INCARICO

I nominativi e le qualifiche delle persone che hanno partecipato all'incarico di revisione sono:

Partner	nominativo
Manager	nominativo
Senior	nominativo
Assistant	nominativo

(Indicare eventuale presenza di specialisti sia interni che esterni al network)

V. CONCLUSIONI

Considerati i risultati degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli eseguiti, abbiamo espresso i nostri giudizi nelle relazioni emesse in data
relativamente al bilancio d'esercizio e a quello consolidato.

(Specificare eventuali considerazioni ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci)

VI. INFORMAZIONI RESE E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

(Dettagliare)

Luogo __, Data __

Firma

ATTIVITA' SVOLTE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CONFERENTE NON RIENTRANTI NELL'INCARICO

(Dettagliare: attività disposte da norme di legge o regolamentari, in particolare i regolamenti Consob, attività richieste dalla società conferente su base volontaria, per entrambe le fattispecie riportare una sintetica descrizione dell'attività svolta, l'eventuale riferimento normativo e la data delle relazioni emesse)

Luogo __, Data __

Firma

ALLEGATO B – Verifica regolare tenuta della contabilità

Esempio di verbale

L'esempio di verbale è riferibile ad un incarico svolto ai sensi dell'art. 155, comma 1 del T.U., nel caso di incarico ex art. 2409-quater del Codice Civile i riferimenti normativi sono conseguentemente da modificare.

L'esempio di verbale di seguito riportato nel presente documento è riferibile alle imprese operanti nei settori industriali e commerciali. Per quanto riguarda le imprese operanti nei settori finanziari, bancari e assicurativi, le indicazioni fornite dovranno essere opportunamente adeguate tenendo conto degli obblighi specifici imposti dalle legislazioni speciali.

Le parti indicate in grassetto e corsivo costituiscono delle considerazioni utili all'estensore del verbale in oggetto, e pertanto devono essere adattate alle specifiche circostanze dell'incarico.

Verbale della società di revisione sulla verifica svolta ai sensi dell'art. 155, comma 1, lett a) del d. lgs. 58/1998 e della comunicazione Consob n° 99023932 del 29 marzo 1999

I. PERIODO DI RIFERIMENTO E DATE DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA

In attuazione di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 155 del D.Lgs. 58/1998, nei giorni ____, presso la sede sociale (oppure presso gli uffici amministrativi, la sede secondaria, la filiale) sita in ____ Via ____, abbiamo effettuato le verifiche di nostra competenza connesse alla regolare tenuta della contabilità sociale ed alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili relativamente al periodo.....
..... Tali verifiche sono state svolte nell'ambito dell'incarico di revisione del bilancio che chiude al 31 Dicembre 200X.

(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – l'incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 200X-200(X+N) è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del _____ ; le verifiche periodiche di cui all'art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 sono state svolte a partire da tale data.)

II. PROCEDURE DI VERIFICA APPLICATE

Le procedure di verifica applicate sono state definite con riferimento alla comunicazione CONSOB n° 99023932 del 29 marzo 1999. Le principali procedure, i cui dettagli sono riportati nelle nostre carte di lavoro, sono le seguenti:

1. Ottenimento di informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di controllo interno, per quanto riguarda il sistema contabile-amministrativo, intervenuti nel periodo (ove applicabile, descrivere sinteticamente i cambiamenti significativi). Tra l'altro sono state acquisite informazioni relative alle (ovvero a significativi cambiamenti nelle) modalità seguite dalla società per:
 - a. accertare tutti i libri obbligatori da tenere
 - b. introdurre nuovi libri obbligatori richiesti
 - c. assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle norme fiscali e previdenziali
 - d. accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge.
2. Esame dei libri contabili obbligatori (indicare quali, ad es.: libro giornale, inventari, etc.) per accertare la loro corretta vidimazione e/o bollatura (ove applicabile) nonché la tempestività dell'aggiornamento secondo quanto stabilito dalle norme in materia;
3. Esame campionario dell'esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri. *(se ritenuto opportuno: Sono state esaminate le seguenti evidenze: indicare le dichiarazioni e versamenti specifici esaminati, indicando il periodo di riferimento, - ad es.: la dichiarazione dei redditi anno 200X modello ..., il versamento di acconti e saldi IRES e/o IRAP relativi al periodo 200X, il versamento delle ritenute Irpef su lavoro autonomo nei mesi di ...);*
4. Svolgimento di sondaggi di conformità campionari ritenuti adeguati nella fattispecie per accertare che le operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile - amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni (indicare i conti o i cicli o i processi contabili interessati). Svolgimento di sondaggi, con l'utilizzo del metodo del campione, per accertare che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano rilevate nelle scritture contabili in conformità alle previsioni di legge in merito alla loro tempestiva ed appropriata rilevazione nei libri e nei documenti formali. Il dettaglio delle verifiche è contenuto nelle carte di lavoro.

Se applicabile: Esame della sistemazione delle irregolarità riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso della verifica precedente (specificare le irregolarità riscontrate nelle precedenti verifiche) e trascritti nel libro della revisione in data;

5. Accertamento dell'esistenza e tempestività di preparazione delle riconciliazioni bancarie predisposte dalla società alla data del ...(e ove ritenuto opportuno esame campionario delle poste in riconciliazione per i seguenti conti bancari intrattenuti:.....); effettuazione della conta di cassa/titoli (ovvero: effettuazione di sondaggi per la verifica a campione della rendicontazione esterna fisica e contabile delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà presso la sede centrale e/o periferica di ..., alla data del.....)

6. Lettura dei verbali dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se esiste), del Collegio Sindacale e dei Revisori Interni (se esiste), tenutisi nel periodo intercorso dall'ultima verifica. Lettura delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza.
7. Presa visione della situazione infrannuale al _____. Sulla base di tale situazione infrannuale è stata effettuata l'analisi comparativa, sono stati determinati i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (*se applicabile*: al budget), e (*se ritenuto opportuno* - sono stati calcolati gli indici di bilancio più rappresentativi). Da tale analisi sono emersi i seguenti fatti che rivestono significativa rilevanza (ad esempio: valutazione della posizione finanziaria in presenza di sintomi di squilibrio finanziario).
Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al punto precedente, con lo scopo di ottenere informazioni su eventuali operazioni ed eventi significativi che si sono verificati nel periodo. Ottenimento di riscontri documentali per le seguenti operazioni ritenute particolarmente significative: (*dettagliare se applicabile*)
8. Colloqui con il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni. In particolare si sono ottenute informazioni circa l'attività di vigilanza intrapresa dal Collegio per verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno ai fini del controllo gestionale – aziendale. Da tali colloqui sono emerse le seguenti informazioni rilevanti: (*indicare quali*);
9. (*Specificare eventuali altre procedure di verifica che siano state ritenute necessarie*)
10. Le persone che hanno partecipato alle sopra descritte verifiche sono:

Partner	<i>nominativo</i>
Manager	<i>nominativo</i>
Senior	<i>nominativo</i>
Assistant	<i>nominativo</i>

(Indicare eventuale presenza di specialisti sia interni che esterni al network)

* * *

III. CONCLUSIONI

(al termine di ciascuna verifica nel corso dell'esercizio ed in presenza di irregolarità riportare una conclusione riassuntiva del seguente tenore)

Dalle verifiche sopradescritte è emerso quanto segue:..... Tali risultanze sono state comunicate a....., in data....., tramite..... per le opportune azioni di competenza.

(a completamento dell'ultima verifica, riportare una conclusione riassuntiva dei controlli svolti del seguente tenore):

1. Caso in cui nessuna irregolarità sia stata rilevata nel corso delle verifiche

Diamo atto che dalle verifiche svolte ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art.155 del D.Lgs.58/98 con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X *(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di revisione contabile)* non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che abbiano richiesto la segnalazione al Collegio sindacale, (se applicabile: al Collegio Sindacale della Capogruppo), al Consiglio d'Amministrazione della società, (se applicabile: al revisore della capogruppo) e alla Consob *(o ad altro organo di controllo)*, con riferimento alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. Caso di accertata presenza di irregolarità (le irregolarità sanate non devono essere riportate nel paragrafo delle conclusioni)

Diamo atto che dalle verifiche svolte ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art.155 del D.Lgs.58/98 con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X *(nel caso di assunzione dell'incarico in corso d'anno – eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di revisione contabile)* sono emersi i seguenti fatti e/o irregolarità che sono state portate all'attenzione di (elencare) per le opportune azioni di competenza.

Luogo __, Data __

Firma

ALLEGATO C – Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Esempio di verbale

Abbiamo ricevuto in data ----- l'incarico per la sottoscrizione del (*specificare le dichiarazioni fiscali oggetto dell'incarico*), svolto secondo le modalità e nei termini previsti dalla nostra lettera d'incarico, emessa in data -----.

Dopo aver svolto, senza rilievi, le procedure indicate nella lettera di incarico di cui al punto precedente è stata apposta la sottoscrizione al (*specificare le dichiarazioni fiscali oggetto dell'incarico*) in data ----- .

Qualora siano stati identificati dei rilievi tali da portare la società di revisione a non poter sottoscrivere la dichiarazione fiscale oggetto dell'incarico, specificare la natura del rilievo e concludere secondo quanto segue:

"A seguito del rilievo sopradescritto, riteniamo che lo stesso rappresenti una causa ostativa alla firma del (*specificare la dichiarazione fiscale*) e pertanto non sottoscriviamo la dichiarazione stessa. Tale fatto è stato portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, e del Collegio Sindacale (*specificare gli organi di governance, se diversi*) per le opportune azioni di competenza."

Luogo __, Data __

Firma

Esempio di verbale

REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 200X

In relazione all'incarico conferitoci dall'Assemblea degli Azionisti del -----, abbiamo svolto la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata della ----- S.p.A. al 30 giugno 200X redatta ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Consob adottato con la delibera 11971 del 14/5/1999.

L'esecuzione del lavoro è stata effettuata secondo quanto contenuto nella delibera CONSOB n° 10867 del 31 luglio 1997. La portata del lavoro di revisione contabile limitata sulla relazione semestrale è pertanto notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per una revisione contabile completa, il cui obiettivo è quello di fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa.

- L'esecuzione del lavoro ha previsto lo svolgimento delle procedure contenute nella citata delibera.⁹.

L'estensione delle procedure è stata determinata in base alla conoscenza precedentemente acquisita della società e del gruppo, alla valutazione del sistema di controllo interno, alla significatività delle poste di bilancio ed al rischio di revisione. Poiché dal lavoro svolto non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative, non sono state svolte procedure di verifica più estese.

Le persone che hanno diretto ed effettuato il lavoro di revisione limitata sono:

Partner	nominativo
Manager	nominativo
Senior	nominativo
Assistant	nominativo
(Indicare eventuale presenza di specialisti sia interni che esterni al network)	

Sulla base del lavoro svolto abbiamo emesso la relazione sulla revisione contabile

⁹ Se ritenuto necessario, in alternativa, elencare le procedure effettuate e/o una sintesi delle stesse.

limitata della relazione semestrale consolidata di ----- S.p.A. in data -----.

(se ritenuto opportuno riportare il testo della relazione emessa)

Luogo __, Data __

Firma

Superato